



COMUNE DI PESARO
POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza N° 172

Oggetto: DISCIPLINA RELATIVA AI PERMESSI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO.
--

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 21 settembre 2004 con la quale, in attuazione del piano generale del traffico, sono stati approvati gli indirizzi per un progetto di riorganizzazione della zona a traffico limitato;

Visto il Piano Particolareggiato della Zona a Traffico Limitato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 10.10.2006;

Visto il Regolamento Comunale per la Zona a Traffico Limitato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 1 agosto 2007;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 13 dicembre 2007 con la quale sono state approvate modificazioni al Piano Particolareggiato della Zona a Traffico Limitato ed è stata approvata la delimitazione della zona a traffico limitato del centro città e delle aree pedonali in essa contenute;

Visto l'art.7 del vigente codice della strada;

ORDINA

CAPO I

NORME GENERALI

Art.1 – Definizioni

1. Ai fini della presente ordinanza si intende per:

- a. Regolamento: il Regolamento Comunale per la Zona a Traffico Limitato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 91 del 1 agosto 2007.
- b. Lista Bianca: l'elenco (database), tenuto presso il centro di controllo della Polizia Municipale, dei veicoli autorizzati all'accesso alla Z.T.L. che sono individuabili dal numero di targa o di contrassegno.
- c. Amministrazioni Pubbliche: le amministrazioni indicate all'art.1, comma 2, del D. Lgs. n. 30.3.2001 n.165.
- d. Residenti: coloro che hanno residenza e dimora abituale all'interno del perimetro che delimita la zona a traffico limitato;
- e. Dimoranti: coloro che, pur residenti altrove, hanno dimora abituale all'interno del perimetro che delimita la zona a traffico limitato in immobile di proprietà ad uso abitativo ma non locato o dato in uso gratuito con comodato registrato, od utilizzato in virtù di contratto di locazione registrato ai sensi di legge, o con contratto di locazione senza obbligo di registrazione ma avendo assolto all'obbligo della comunicazione alla Questura ai sensi dell'art. 12 del D. L. 21 marzo 1978, n.59, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191. Ai fini della presente ordinanza le prescrizioni dettate per i dimoranti valgono anche per i conviventi di residenti e dimoranti previa sottoscrizione congiunta di dichiarazione sostitutiva;
- f. Proprietari: i proprietari di veicoli a motore. Ai fini della presente ordinanza ai proprietari sono assimilati coloro che utilizzano i veicoli con la formula del leasing o del noleggio a lungo termine, limitatamente alla durata del relativo contratto;
- g. Varco: luogo individuato dal piano particolareggiato della Zona a Traffico Limitato che i veicoli debbono obbligatoriamente percorrere per accedere o per uscire dalla zona a



traffico limitato. Può essere dotato di tecnologia apposita per il controllo automatico dei veicoli in entrata od in uscita;

- h. Sede produttiva: il luogo ove si svolge l'attività di produzione di un bene ovvero il luogo ove vengono conservati i materiali che consentono di esercitare una attività di manutenzione o riparazione o costruzione. Può non coincidere con la sede legale, ma deve risultare dalla documentazione dell'impresa presso i registri ufficiali.

Art.2 – Istituzione, delimitazione e suddivisione della zona a traffico limitato del centro storico

1. E' istituita la Zona a Traffico Limitato permanente (ZTL) di Pesaro che è una porzione del centro storico in cui l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli sono limitate a particolari categorie di utenti e di veicoli a motore.
2. La ZTL del centro storico è compresa all'interno del perimetro delle seguenti strade: Viale Don Minzoni, Piazza Matteotti, Viale Gramsci, Viale XI Febbraio, Piazza Garibaldi, Piazza Lazzarini, Via Oberdan, Via del Governatore (lato numeri dispari), Via Belvedere, Corso XI Settembre, Via Mengaroni, Piazza Lugli, Via Mazzini, Corso XI Settembre, Via Cartella, Piazza I° Maggio, Via Bertozzini, Viale dei Partigiani, via della Ginevra, Via Marsala e Largo Moro. All'interno di quest'area è percorribile senza limitazioni la parte occidentale di via Passeri, tratto compreso tra Via del Governatore e Via Mazzini, e tutta la Via Mazzini.
3. La ZTL del centro storico è suddivisa nelle seguenti zone territoriali indipendenti definite nel loro perimetro ed indicati, per ciascuna di esse, gli ingressi e le uscite veicolari:
 - a. **Zona n.1** – È costituita dall'area perimetrata dalle via Branca e Rossini a Nord-Ovest e dall'anello della circonvallazione a Sud-Est (viale XI Febbraio, via Gramsci, viale Don Minzoni). Ingressi veicolari controllati: via Bonaventura Porta e via Spada. Ingresso veicolare non controllato: via Curiel. Uscite veicolari controllate: via San Francesco. Uscite veicolari non controllate: via Morselli e via Contramine.
 - b. **Zona n.2** – È ubicata nel quadrante Nord della ZTL ed ha come perimetro le vie Rossini - della Ginevra - dei Partigiani – Bertozzini - Cartella ed il corso XI Settembre. Ingressi veicolari controllati: via Castelfidardo, via Rossini. Uscite veicolari controllate: via Levi Nathan. Uscite veicolari non controllate: via della Ginevra, via della Vetreria, via della Battaglia.
 - c. **Zona n.3** – È costituita dall'area perimetrata da via Branca, dal corso XI Settembre, dalle vie Mazzini – Passeri - del Governatore - Oberdan e da p.za Lazzarini. Ingressi veicolari controllati: via Passeri e via Varese. Ingresso veicolare non controllato: p.le Albani lato nord. Uscite veicolari controllate: via Cairoli. Uscite veicolari non controllate: via del Governatore, via Gargattoli, via del Vallato, via Bovio, via dell'Arco.
 - d. **Zona n.4** – È costituita dall'area perimetrata da via Mengaroni, P.le Lugli, via Mazzini, via Passeri, via Belvedere e dal corso XI Settembre. Ingressi veicolari controllati: via Massimi. Uscite veicolari non controllate: via Severini, via Mengaroni, via Mentana, via Mammolabella.

CAPO II

CASI DI ESCLUSIONE



Art.3 – Esclusione dal divieto.

1. Sono esclusi dall'osservanza del divieto di circolazione nella zona a traffico limitato, fatto salvo il rispetto di obblighi e divieti imposti dalla segnaletica verticale ed orizzontale esistente: velocipedi a due ruote (biciclette), veicoli in servizio di Polizia o di Soccorso, taxi, servizi di noleggio con conducente, veicoli di Pubbliche Amministrazioni muniti delle insegne dell'Ente di appartenenza, veicoli operativi delle imprese incaricate per esecuzione di servizi pubblici muniti delle insegne dell'impresa di appartenenza (RAI, Servizio Postale universale prevalente, Trasporto pubblico locale, servizi di nettezza urbana, gestori di reti di servizi pubblici, rimozione e/o traino veicoli, ecc.), veicoli al servizio di persone invalide recanti in modo ben visibile lo speciale contrassegno, carri funebri.
2. Ai fini del precedente comma 1) i veicoli utilizzati con la formula del leasing o del noleggio a lungo termine per la durata del relativo contratto sono equiparati ai veicoli di proprietà .
3. Ai veicoli indicati al precedente comma 1) è consentita la sosta negli spazi loro riservati ed ove non espressamente vietato purché la presenza del mezzo non comporti intralcio alla libera circolazione, fatte salve le esigenze per interventi d'urgenza di polizia o di soccorso.
4. I titolari o responsabili delle Amministrazioni Pubbliche ovvero degli uffici periferici di queste, i titolari di imprese da queste incaricate per esecuzione di pubblici servizi, di taxi e di servizi di rimessa comunicano al Comando di Polizia Municipale il numero della targa dei veicoli per l'inserimento di questo nella "lista bianca" di cui al comma 6) dell'art. 3 del Regolamento.
5. Con la comunicazione di cui al precedente comma 4) è precisata altresì la durata del contratto di cui al precedente comma 2) o comunque il periodo temporale per il quale è richiesto l'inserimento del numero di targa nella predetta "lista bianca".
6. I titolari di autorizzazione per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone invalide qualora abbiano la necessità di accedere all'interno della ZTL e prima di accedervi comunicano al Comando di Polizia Municipale il numero della targa del veicolo utilizzato per l'inserimento di questo nella "lista bianca" di cui al comma 6) dell'art. 3 del Regolamento.
7. I soggetti di cui al precedente comma 6) residenti nel Comune di Pesaro ai quali l'autorizzazione è rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, che siano essi stessi conducenti del veicolo, possono effettuare la comunicazione del numero della targa del veicolo utilizzato all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione medesima. La stessa comunicazione, salve modifiche richieste dal titolare, rimane valida per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione cui fa riferimento.
8. I soggetti di cui al precedente comma 6) residenti in comuni diversi dal Comune di Pesaro possono effettuare la comunicazione del numero della targa del veicolo utilizzato tramite fax o chiamata telefonica al numero appositamente istituito ed indicato dalla segnaletica stradale presso ciascun varco. Unitamente al numero di targa andrà comunicato il numero dell'autorizzazione, l'anno di rilascio ed il Comune che vi ha provveduto.

CAPO III

PERMESSI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA PER FINALITÀ E CATEGORIE DIVERSE

Art.4 – Individuazione delle categorie e delle finalità

1. In applicazione dell'art.2 del Regolamento sono rilasciati permessi di circolazione, ed in alcuni casi di sosta su suolo pubblico, alle categorie ovvero per le finalità di seguito indicate:
 - a. Residenti
 - b. Dimoranti;
 - c. Non residenti con disponibilità di garage o aree o pertinenze private



- d. Medici convenzionati in medicina generale e pediatria, medici in servizio di Guardia Medica e medici del servizio di medicina fiscale
- e. Titolari di funzioni o di specifici uffici pubblici;
- f. Ministri del culto con sedi all'interno della Z.T.L. ;
- g. Per assistenza infermieristica e domiciliare
- h. Fondazioni con sede all'interno della Z.T.L.
- i. Redazioni di giornali, radio e televisioni.
- j. Prefettura ed Amministrazioni Pubbliche
- k. Accompagnamento degli alunni minori presso la scuola materna di via delle Galligarie
- l. Accompagnamento minori di 10 anni presso la palestra di via Mazza o presso privati

Art.5 – Permessi per i residenti.

1. Ai proprietari di autovettura o motoveicolo o ciclomotore, residenti nella zona a traffico limitato, è rilasciato il permesso di accesso e transito per raggiungere la propria abituale dimora sul quale sono indicati il varco di accesso, il percorso da seguire ed il varco od i varchi di uscita dalla ZTL.
2. I proprietari, di cui al precedente comma 1), che richiedono il permesso debbono essere in possesso dell'abilitazione alla guida del veicolo per il quale è avanzata la richiesta.
3. Nell'ambito di un nucleo familiare possono essere rilasciati permessi in numero pari al numero di abilitazioni alla guida valide possedute dal medesimo nucleo.
4. Insieme al permesso di accesso e transito, di cui al precedente comma 1), può essere rilasciato permesso di sosta su suolo pubblico solo nel caso in cui il richiedente non possieda o non disponga di garage, area privata o pertinenza della casa servita da passo carrabile.
5. Qualora il garage o l'area privata o la pertinenza della casa servita da passo carrabile, di cui al precedente comma, sia situato lontano dalla dimora abituale del richiedente e sia necessario, per raggiungerlo, accedere a diversa zona o comunque percorrere itinerario diverso da quello percorribile per raggiungere l'abitazione, sul permesso sono indicati i diversi itinerari da percorrere, varchi di entrata ed uscita compresi, ed al richiedente viene consentita la sosta nei pressi dell'abitazione, ove non sia espressamente vietato e non sia di intralcio alla libera circolazione, per brevi operazioni di carico e scarico per trenta minuti dall'ora di arrivo che dovrà essere indicata esponendo disco orario.
6. Ai residenti nelle aree di libera circolazione interne alla zona a traffico limitato è consentito di optare fra l'ottenere il permesso per accedere all'interno della zona a traffico ovvero usufruire delle forme di abbonamenti gratuiti od agevolati per la sosta nelle aree a pagamento.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai residenti che hanno la disponibilità di veicolo concessa mediante dichiarazione di uso gratuito da parte di parenti entro il II grado ovvero concesso in uso esclusivo a dipendente o titolare della ditta proprietaria del veicolo ovvero che tale veicolo utilizza con la formula del leasing o del noleggio a lungo termine, limitatamente alla durata del relativo contratto.
8. Il permesso è revocato al mutare delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio (trasferimento della residenza, perdita della proprietà del veicolo, revoca della patente o comunque dell'abilitazione alla guida).



Art.6 – Permessi per i dimoranti

1. Ai proprietari di autovettura o motoveicolo o ciclomotore, dimoranti nella zona a traffico limitato, è rilasciato il permesso di accesso e transito per raggiungere la propria abituale dimora sul quale sono indicati il varco di accesso, il percorso da seguire ed il varco od i varchi di uscita dalla ZTL.
2. I dimoranti, di cui al precedente comma 1), che richiedono il permesso debbono essere in possesso dell'abilitazione alla guida del veicolo per il quale è avanzata la richiesta.
3. Nell'ambito di un nucleo familiare possono essere rilasciati permessi in numero pari al numero di abilitazioni alla guida valide possedute dal medesimo nucleo.
4. Insieme al permesso di accesso e transito, di cui al precedente comma 1), può essere rilasciato permesso di sosta su suolo pubblico solo nel caso in cui il richiedente non possieda o non disponga di garage, area privata o pertinenza della casa servita da passo carrabile.
5. Qualora il garage o l'area privata o la pertinenza della casa servita da passo carrabile, di cui al precedente comma, sia situato lontano dalla abituale dimora del richiedente e sia necessario, per raggiungerlo, accedere a diverso settore o comunque percorrere itinerario diverso da quello percorribile per raggiungere l'abitazione sul permesso sono indicati i diversi itinerari da percorrere, varchi di entrata ed uscita compresi, ed al richiedente viene consentita la sosta nei pressi dell'abitazione, ove non sia espressamente vietato e non sia di intralcio alla libera circolazione, per brevi operazioni di carico e scarico per trenta minuti dall'ora di arrivo che dovrà essere indicata esponendo disco orario.
6. Ai dimoranti nelle aree di libera circolazione interne alla zona a traffico limitato è consentito di optare fra l'ottenere il permesso per accedere all'interno della zona a traffico ovvero usufruire delle forme di abbonamenti gratuiti od agevolati per la sosta nelle aree a pagamento.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai dimoranti che hanno la disponibilità di veicolo concesso mediante dichiarazione di uso gratuito da parte di parenti entro il II grado residenti fuori dal Comune di Pesaro ovvero concesso in uso esclusivo a dipendente o titolare della ditta proprietaria del veicolo ovvero che tale veicolo utilizza con la formula del leasing o del noleggio a lungo termine, limitatamente alla durata del relativo contratto.
8. Il permesso ha durata triennale, è revocato al mutare delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio (trasferimento della dimora, perdita della proprietà del veicolo, revoca della patente o comunque dell'abilitazione alla guida) e, nel caso in cui la dimora sia tale in virtù di contratto di locazione avrà durata pari a quella del contratto medesimo.

Art.7 – Permessi per non residenti con disponibilità di garage o aree o pertinenze private

1. I proprietari di garage o aree private o pertinenze di fabbricati serviti d'accesso/passo carrabile e destinati alla sosta dei veicoli che hanno residenza o dimora abituale all'esterno della ZONA TRAFFICO LIMITATO possono ottenere il permesso per il solo accesso a detti spazi.
2. Il permesso ha durata triennale e nel caso in cui gli spazi indicati al precedente comma 1) siano utilizzati in virtù di contratto di locazione registrato ai sensi di legge, o con contratto di locazione senza obbligo di registrazione ma avendo assolto all'obbligo della comunicazione alla Questura ai sensi dell'art. 12 del D. L. 21 marzo 1978, n.59, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191, il permesso sarà rilasciato per la durata del contratto.
3. Le norme previste dai precedenti commi si applicano a titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle società o persone giuridiche proprietarie di garage o aree private o pertinenze di fabbricati serviti d'accesso/passo carrabile e destinati alla sosta dei veicoli.



4. In nessun caso potranno rilasciarsi permessi in numero eccedente la capienza degli spazi di parcheggio indicati ai commi precedenti. In particolare nel caso previsto al precedente comma 3) si dovrà accertare che analogo permesso non sia stato rilasciato al locatore. In questo caso il nuovo permesso potrà essere rilasciato solo previa revoca del permesso rilasciato al soggetto cedente.
5. Il permesso per accedere in zona a traffico limitato può essere rilasciato a Fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche con sedi storiche all'interno della stessa zona per ricoverare i veicoli per cui dispongono di garage od area privata o pertinenza servita da accesso/passo carrabile, di cui hanno la disponibilità, fino ai limiti di capienza dei predetti spazi.
6. Oltre a quanto previsto dai precedenti articoli a richiesta dei Responsabili degli Uffici di Prefettura ed Amministrazioni Pubbliche con sede all'interno della zona a traffico limitato e che hanno la disponibilità di garage od altre aree di sosta interne alle strutture ad uso esclusivo, possono essere rilasciati permessi per accedere all'interno della zona a traffico limitato al personale autorizzato ad usufruire delle predette aree di sosta.
7. I permessi di cui al precedente comma non consentono la sosta su suolo pubblico, consentono l'accesso all'interno della sola zona ove si trovi la sede da raggiungere.

Art.8 – Permessi per i medici

1. Il permesso per accedere in zona a traffico limitato per effettuare visite domiciliari può essere rilasciato ai medici convenzionati in medicina generale e pediatria, ai medici in servizio di Guardia Medica ed ai medici del servizio di medicina fiscale.
2. Ai medici convenzionati in medicina generale e pediatria il permesso è rilasciato per la durata temporale del rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale previa conferma dell'iscrizione nella lista rilasciata dalla competente Zona Territoriale dell'ASUR. Il permesso avrà validità per i soli giorni feriali dalle ore 8 alle ore 20,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8 alle ore 15 del sabato e potrà essere rilasciato anche per raggiungere l'ambulatorio quando questo sia situato all'interno del perimetro della zona a traffico limitato.
3. Alla Direzione della competente Zona Territoriale dell'ASUR possono essere rilasciati due permessi per il servizio di guardia medica. I permessi avranno validità tutti i giorni festivi, i giorni prefestivi dalle ore 10 alle ore 24 ed i giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo dal lunedì al venerdì.
4. Alla Direzione della competente Zona Territoriale dell'ASUR, alla Direzione dell'INPS ed alla Direzione dell'INAIL possono essere rilasciati permessi da destinarsi ai medici del servizio di medicina fiscale. I permessi avranno validità tutti i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 .
5. I permessi previsti dai precedenti commi possono essere rilasciati per accedere in tutte le zone, quali individuate dal precedente art.2, fermo restando che l'entrata e l'uscita dalla zona a traffico limitato dovrà avvenire attraverso varchi di tipo controllato. E' consentita la sosta per il tempo strettamente necessario negli spazi all'uopo destinati ed ove non sia espressamente vietata.
6. Le Direzioni indicate ai precedenti commi 3 e 4 comunicano al Comando di Polizia Municipale i numeri delle targhe dei veicoli, e l'eventuale periodo temporale di riferimento, per l'inserimento dei dati nella "lista bianca".
7. Ai medici che sostituiscono i medici titolari di convenzione in medicina generale e pediatria, di cui al precedente comma 2, il permesso è rilasciato per la durata temporale della sostituzione. L'inserimento in lista bianca della targa del veicolo del medico sostituito comporterà la contestuale disabilitazione temporanea del permesso rilasciato al medico titolare



Art.9 – Permessi per i titolari di funzioni o di specifici uffici pubblici.

1. Il permesso per accedere in zona a traffico limitato per l'espletamento di uffici o funzioni pubbliche che richiedono anche l'uso di veicolo privato, può essere rilasciato a:
 - a. Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale, per le attività relative allo svolgimento dell'incarico e la durata del mandato o della carica;
 - b. Sindaco e gli assessori del Comune di Pesaro per le attività relative allo svolgimento del loro incarico e per la durata del mandato o dell'incarico;
 - c. Prefetto, Vicario del Prefetto ed i funzionari responsabili degli uffici che debbono assicurare la pronta reperibilità;
 - d. Questore, Vicario del Questore ed i funzionari responsabili degli uffici che debbono assicurare la pronta reperibilità;
 - e. Procuratore della Repubblica, Sostituti Procuratori ed altre pubbliche autorità od incaricati di specifici e particolari uffici o funzioni pubbliche;
 - f. I veicoli di copertura delle forze dell'ordine con targa civile.
2. Per i soggetti ed i veicoli indicati al precedente comma può essere rilasciato permesso di sosta su suolo pubblico negli spazi all'uopo destinati ed ove non sia espressamente vietata nel caso in cui non siano disponibili spazi interni accessibili.

Art.10 – Permessi per i Ministri del culto

1. Il permesso per accedere in zona a traffico limitato può essere rilasciato ai Ministri del culto che hanno la sede del loro Ufficio all'interno della medesima, ancorché residenti al di fuori di questa ovvero in zona diversa da quella in cui è posta la sede.
2. Per i Ministri indicati al precedente comma può essere rilasciato permesso di sosta su suolo pubblico negli spazi all'uopo destinati ed ove non sia espressamente vietata solo nel caso in cui non siano disponibili spazi interni accessibili.
3. Il permesso è rilasciato per la durata dell'ufficio o dell'incarico e può consentire di accedere in più zone, quali individuate dal precedente art.2.

Art.11 – Permessi per assistenza infermieristica e domiciliare

1. Il permesso per accedere in zona a traffico limitato può essere per i veicoli di enti, associazioni assistenziali ONLUS, cooperative sociali, associazioni ONLUS, associazioni di volontariato per servizi di assistenza infermieristica e domiciliare svolti in regime di convenzione con l'ASUR o comunque rientranti nei programmi di assistenza domiciliare integrata dell'ASUR o di assistenza domiciliare svolta dal Comune di Pesaro.
2. Il permesso ha la durata prevista dal rapporto di convenzione o di collaborazione con l'ente che presiede al servizio, può consentire l'accesso in tutte le zone, quali individuate dal precedente art.2, può consentire la sosta su suolo pubblico negli spazi all'uopo destinati ed ove non sia espressamente vietata.
3. Il permesso di cui ai precedenti commi ha validità dalle ore 7 alle ore 22 dei giorni feriali e consente la sosta per un tempo massimo di 90 minuti. Per consentire il controllo del tempo di sosta dovrà essere esposto il disco orario indicante l'ora di arrivo.
4. Il permesso può essere rilasciato a persone anziane con età di sessantacinque anni o più ed a coloro che sono affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili quali, ad esempio, emodialisi e chemioterapia, che risiedono e vivono sole od in coppia all'interno della zona a



traffico limitato, che abbiano necessità di assistenza individuale domiciliare e non usufruiscono dei servizi di assistenza indicati ai precedenti commi.

5. Il permesso per i soggetti indicati al precedente comma 4) è rilasciato al nome della persona che necessita di assistenza e consente di accedere nella zona a traffico limitato senza limiti di orario nel caso in cui vi sia disponibilità di garage o area privata o pertinenza della casa servita da passo/accesso carrabile ove ricoverare il veicolo di chi presta assistenza.
6. Il permesso per i soggetti indicati al precedente comma 4) che non dispongono di garage od area privata o pertinenza della casa per ricoverare il veicolo e rilasciato al nome della persona che necessita di assistenza consente di accedere nella zona a traffico limitato senza limiti di orario e la sosta su suolo pubblico negli spazi all'uopo destinati ed ove non sia espressamente vietata per 90 minuti. Per consentire il controllo del tempo di sosta dovrà essere esposto il disco orario indicante l'ora di arrivo.
7. I soggetti indicati ai precedenti commi 4 e 5 dovranno comunicare al Comando di Polizia Municipale, all'atto della richiesta, la targa del veicolo di chi presta assistenza per l'inserimento di questa nella "lista bianca".
8. I permessi rilasciati ai sensi del presente articolo di norma dovranno prevedere che l'entrata e l'uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato.

Art.12 – Permessi a redazioni di giornali, radio e televisione

1. Per ogni redazione di testata giornalistica o radiotelevisiva che effettua servizio di cronaca cittadina sono rilasciati un massimo di due permessi che autorizzano il transito in tutte le zone della ZTL.
2. I permessi di cui al precedente comma consentono la sosta su suolo pubblico negli spazi all'uopo destinati ed ove non sia espressamente vietata.
3. I responsabili delle redazioni indicate al precedente comma 1 dovranno comunicare al Comando di Polizia Municipale, all'atto della richiesta, la targa del veicolo del soggetto abilitato a svolgere l'attività per conto della testata giornalistica o televisiva per l'inserimento di questa nella "lista bianca".
4. I permessi rilasciati ai sensi del presente articolo di norma dovranno prevedere che l'entrata e l'uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato.

Art.13 – Permessi per accompagnamento di minori di anni 10

1. Possono essere rilasciati permessi per accedere all'interno della zona a traffico limitato a genitori o familiari od a persone da questi incaricati al trasporto dei bambini presso l'asilo di via Delle Galligarie. Il permesso ha validità nei giorni feriali di funzionamento della scuola materna, per la durata del ciclo scolastico, nelle sole fasce orarie dalle ore 7,30 alle ore 9,15 per l'entrata e dalle ore 13 alle ore 14,15 oppure dalle ore 16,00 alle ore 16,30 per l'uscita.
2. Possono essere rilasciati permessi per accedere all'interno della zona a traffico limitato a genitori o familiari od a persone da questi incaricati al trasporto dei bambini presso la Palestra di via Mazza. Il permesso ha validità nei giorni feriali di funzionamento della palestra, per la durata dell'anno scolastico, nelle sole ore pomeridiane.
3. Possono essere rilasciati permessi per accedere all'interno della zona a traffico limitato a genitori o familiari od a persone da questi incaricati al trasporto di bambini, fino a 10 anni di età, presso parenti fino al II grado.
4. I permessi previsti dai precedenti commi consentono l'accesso all'interno della sola zona ove si trova la sede della scuola materna o della palestra ovvero l'indirizzo da raggiungere, debbono prevedere che l'entrata e l'uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato e



consentono la sosta su suolo pubblico negli spazi all'uopo destinati ed ove non sia espressamente vietata per il tempo strettamente necessario all'accompagnamento od al prelevamento del minore e comunque per un massimo di 30 minuti. Per consentire il controllo del tempo di sosta dovrà essere esposto il disco orario indicante l'ora di arrivo. Può essere consentito l'utilizzo alternativo di più veicoli fino ad un massimo di tre.

CAPO IV

PERMESSI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA PER CATEGORIE E ATTIVITA' ECONOMICHE

Art.14 – Individuazione delle attività economiche.

1. In applicazione dell'art.2 del Regolamento sono rilasciati permessi di circolazione, ed in alcuni casi di sosta su suolo pubblico, alle categorie ovvero per le attività economiche di seguito indicate:
 - a. Attività artigianali diverse da attività di costruzione, manutenzione e riparazione d'urgenza di impianti tecnologici con sede produttiva all'interno della zona a traffico limitato;
 - b. Attività artigianali diverse da attività di costruzione, manutenzione e riparazione d'urgenza di impianti tecnologici con sede produttiva all'esterno della zona a traffico limitato;
 - c. Attività di costruzione, manutenzione e riparazione d'urgenza di impianti tecnologici con sede produttiva all'interno della zona a traffico limitato
 - d. Attività di costruzione, manutenzione e riparazione d'urgenza di impianti tecnologici con sede produttiva all'esterno della zona a traffico limitato
 - e. Attività di produzione artigianale di prodotti da forno (panificatori e pasticceri)
 - f. Commercianti concessionari di posteggio al mercato San Domenico
 - g. Attività di trasporto merci e consegna a domicilio;
 - h. Rappresentanti di commercio o procacciatori d'affari
 - i. Imprese edili.
 - j. Istituti bancari con sede all'interno della ZTL;
 - k. Uffici concessionari del servizio postale universale con sede all'interno della ZTL
 - l. Istituti di Vigilanza e Porta Valori

Art.15 – Permessi alle attività artigianali diverse da attività di costruzione, manutenzione e riparazione d'urgenza di impianti tecnologici con sede produttiva all'interno della zona a traffico limitato

1. Possono essere rilasciati permessi per accedere all'interno della zona a traffico limitato alle attività artigianali diverse da attività di costruzione, manutenzione e riparazione d'urgenza di impianti tecnologici il cui laboratorio o comunque la cui sede produttiva sia situata all'interno della zona a traffico limitato.
2. Il permesso è rilasciato per i soli autocarri e motocarri funzionali all'attività ed ha validità nei giorni feriali.
3. Il permesso consente la sosta su suolo pubblico negli spazi all'uopo destinati per il tempo di apertura dell'attività, consente l'accesso all'interno della sola zona ove si trova la sede dell'attività e, di norma, deve prevedere che l'entrata e l'uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato.
4. I permessi previsti dal presente articolo possono avere durata annuale, biennale o triennale in ragione delle diverse tariffe d'abbonamento.



Art.16 – Permessi alle attività artigianali diverse da attività di costruzione, manutenzione e riparazione d’urgenza di impianti tecnologici con sede produttiva all’esterno della zona a traffico limitato

1. Possono essere rilasciati permessi per accedere all’interno della zona a traffico limitato alle attività artigianali diverse da attività di costruzione, manutenzione e riparazione d’urgenza di impianti tecnologici il cui laboratorio o comunque la cui sede produttiva sia situata all’esterno della zona a traffico limitato.
2. Il permesso è rilasciato per i soli autocarri e motocarri funzionali all’attività dell’azienda per la consegna di prodotti o materiali dell’azienda ed ha validità nei giorni feriali.
3. Il permesso è temporaneo ed ha durata giornaliera.
4. Alle ditte che lo richiedono possono essere rilasciati permessi giornalieri, confezionati in blocchi, su ciascuno dei quali l’utilizzatore dovrà apporre la data di utilizzo.
5. Il permesso consente la sosta su suolo pubblico negli spazi all’uopo destinati per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, consente l’accesso all’interno della sola zona ove si trova la sede presso cui debbono essere recapitati i materiali e, di norma, deve prevedere che l’entrata e l’uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato.

Art.17 – Permessi alle attività di costruzione, manutenzione e riparazione d’urgenza di impianti tecnologici con sede produttiva all’interno della zona a traffico limitato

1. Possono essere rilasciati permessi per accedere all’interno della zona a traffico limitato alle attività di costruzione, manutenzione e riparazione d’urgenza di impianti tecnologici con sede produttiva all’interno della zona a traffico limitato.
2. Il permesso è rilasciato per i soli autocarri e motocarri funzionali all’attività.
3. Il permesso consente la sosta su suolo pubblico negli spazi all’uopo destinati per il tempo di apertura dell’attività, consente l’accesso all’interno della sola zona ove si trova la sede dell’attività e, di norma, deve prevedere che l’entrata e l’uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato.
4. I permessi previsti dal presente articolo possono avere durata annuale, biennale o triennale in ragione delle diverse tariffe d’abbonamento.

Art.18 – Permessi alle attività di costruzione, manutenzione e riparazione d’urgenza di impianti tecnologici con sede produttiva all’esterno della zona a traffico limitato

1. Possono essere rilasciati permessi per accedere all’interno della zona a traffico limitato alle attività di costruzione, manutenzione e riparazione d’urgenza di impianti tecnologici il cui laboratorio o comunque la cui sede produttiva sia situata all’esterno della zona a traffico limitato.
2. Il permesso è rilasciato per i soli autocarri e motocarri funzionali all’attività dell’azienda per la consegna di prodotti o materiali dell’azienda presso il luogo ove è richiesto l’intervento.
3. Alle ditte che lo richiedono possono essere rilasciati permessi giornalieri, o permessi confezionati in blocchi, su ciascuno dei quali l’utilizzatore dovrà apporre la data di utilizzo e l’orario di ingresso.
4. Alle ditte che lo richiedono possono essere rilasciati abbonamenti annuali, biennali o triennali in ragione delle diverse tariffe d’abbonamento.
5. Il permesso consente la sosta su suolo pubblico negli spazi all’uopo destinati per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, consente l’accesso all’interno della zona ove si trova la sede presso cui debbono essere recapitati i materiali o effettuato l’intervento di manutenzione e, di norma, deve prevedere che l’entrata e l’uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato.



Art.19 – Permessi alle attività di produzione artigianale di prodotti da forno (panificatori e pasticceri)

1. Per il rilascio di permessi per accedere all'interno della zona a traffico limitato alle attività di produzione artigianale di prodotti da forno (panificatori e pasticceri), con sede produttiva all'interno della zona a traffico limitato, si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 15.
2. Per il rilascio di permessi per accedere all'interno della zona a traffico limitato alle attività di produzione artigianale di prodotti da forno (panificatori e pasticceri), con sede produttiva all'esterno della zona a traffico limitato, si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 16, salvo quanto previsto ai successivi commi.
3. Il permesso rilasciato alle attività di cui al precedente comma 2) consente l'accesso all'interno della zona a traffico limitato solo per la consegna dei prodotti dell'azienda ai rivenditori, ha validità dalle ore 6,00 alle ore 12 dei soli giorni di apertura degli esercizi destinatari dei prodotti da consegnare, consente la sosta su suolo pubblico negli spazi all'uso destinati per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e comunque per un tempo non superiore a trenta minuti e, di norma, deve prevedere che l'entrata e l'uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato.
4. I permessi previsti dal presente articolo possono avere durata annuale, biennale o triennale in ragione delle diverse tariffe d'abbonamento.

Art.20 – Permessi ai commercianti e produttori agricoli concessionari di posteggio al mercato San Domenico

1. Possono essere rilasciati permessi per accedere all'interno della zona a traffico limitato ai commercianti e produttori agricoli concessionari di posteggio al mercato San Domenico.
2. Il permesso è rilasciato per i soli veicoli funzionali all'attività ed ha validità nei giorni feriali dalle ore 5,30 alle ore 14,30.
3. Il permesso consente la sosta su suolo pubblico negli spazi all'uso destinati, l'accesso all'interno della sola zona ove si trova la sede del mercato e, di norma, deve prevedere che l'entrata e l'uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato.
4. I permessi previsti dal presente articolo possono avere durata annuale, biennale o triennale in ragione delle diverse tariffe d'abbonamento.

Art.21 – Permessi per attività di trasporto merci e consegna a domicilio con mezzi con peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 quintali.

1. Possono essere rilasciati permessi per accedere all'interno della zona a traffico limitato alle ditte che effettuano attività di consegna a domicilio o di autotrasporto in conto proprio o per conto di terzi con mezzi di ridotte dimensioni e peso e, comunque, di peso complessivo non superiore a 35 quintali.
2. Il permesso è rilasciato per i soli veicoli funzionali all'attività ed ha validità nei giorni feriali.
3. Alle ditte che lo richiedono possono essere rilasciati permessi giornalieri, o permessi confezionati in blocchi, su ciascuno dei quali l'utilizzatore dovrà apporre la data di utilizzo e l'orario di ingresso.
4. Il permesso consente il transito nei soli percorsi individuati nell'permesso e la sosta su suolo pubblico negli spazi all'uso destinati per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e, di norma, deve prevedere che l'entrata e l'uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato.
5. I permessi previsti dal presente articolo possono avere durata annuale, biennale o triennale in ragione delle diverse tariffe d'abbonamento.



Art.22 – Permessi per attività di trasporto merci con mezzi con peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e fino a 75 quintali

1. Possono essere rilasciati permessi per accedere all'interno della zona a traffico limitato alle ditte che effettuano attività di consegna a domicilio o di autotrasporto in conto proprio o per conto di terzi con mezzi di peso complessivo superiore a 35 quintali e fino a 75 quintali.
2. Il permesso è rilasciato per i soli veicoli funzionali all'attività ed ha validità nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 10.00
3. Alle ditte che lo richiedono possono essere rilasciati permessi giornalieri, o permessi confezionati in blocchi, su ciascuno dei quali l'utilizzatore dovrà apporre la data di utilizzo e l'orario di ingresso.
4. Il permesso consente la sosta su suolo pubblico negli spazi all'uopo destinati per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e, di norma, deve prevedere che l'entrata e l'uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato.
5. I permessi previsti dal presente articolo possono avere durata annuale, biennale o triennale in ragione delle diverse tariffe d'abbonamento.

Art.23 – Permessi giornalieri per attività di trasporto merci con mezzi con peso complessivo a pieno carico superiore a 75 quintali

1. Possono essere rilasciati permessi per accedere all'interno della zona a traffico limitato alle ditte che effettuano attività di autotrasporto in conto proprio o per conto di terzi con mezzi di peso complessivo superiore a 75 quintali solo nel caso in cui si tratti di carico indivisibile.
2. Il permesso è giornaliero, è rilasciato previo parere del Servizio Manutenzione del Comune, consente il transito, con scorta tecnica, nel solo percorso individuato per detta tipologia di veicoli, la sosta su suolo pubblico negli spazi all'uopo destinati od individuati per l'occasione per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e, di norma, deve prevedere che l'entrata e l'uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato.
3. Per il rilascio del permesso può essere richiesta adeguata cauzione che è obbligatoria e proporzionale per i mezzi di peso complessivo superiore a 150 quintali.

Art.24 – Permessi per rappresentanti di commercio o procacciatori d'affari.

1. Possono essere rilasciati permessi per accedere all'interno della zona a traffico limitato a rappresentanti di commercio o procacciatori d'affari che per poter espletare la propria attività effettuano trasporto di campionario particolarmente voluminoso ovvero campionario di preziosi.
2. Il permesso è rilasciato per i soli veicoli funzionali all'attività ed ha validità nei giorni feriali.
3. Il permesso è temporaneo ed ha durata giornaliera. A coloro che lo richiedono possono essere rilasciati permessi giornalieri confezionati in blocchi, su ciascuno dei quali l'utilizzatore dovrà apporre la data di utilizzo, ovvero permessi di durata annuale, biennale o triennale in ragione delle diverse tariffe d'abbonamento
4. Il permesso consente il transito nei soli percorsi individuati e la sosta su suolo pubblico negli spazi all'uopo destinati per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e, di norma, deve prevedere che l'entrata e l'uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato.

Art.25 – Permessi alle imprese edili

1. Possono essere rilasciati permessi per accedere all'interno della zona a traffico limitato alle imprese edili il cui cantiere si trovi all'interno della zona a traffico limitato.



2. Il permesso è rilasciato per i soli autocarri e motocarri funzionali all'attività dell'impresa, che siano classificati come mezzi d'opera o per trasporti specifici od uso speciale individuati nell'art. 54 lett. d), f), G), n), del Codice della strada con massa a pieno carico non superiore a 35 q.
3. Il permesso consente la sosta su suolo pubblico negli spazi all'uopo destinati per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, comunque non superiore ai 90 minuti, qualora l'ampiezza dell'area del cantiere non permetta il ricovero del veicolo all'interno della medesima, consente l'accesso all'interno della sola zona ove si trovi il cantiere e, di norma, deve prevedere che l'entrata e l'uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato.
4. I permessi previsti dal presente articolo possono avere durata pari a quella del cantiere.

Art.26 – Permessi agli istituti bancari con sede all'interno della zona a traffico limitato

1. Possono essere rilasciati permessi per accedere all'interno della zona a traffico limitato agli istituti bancari la cui sede si trovi all'interno della zona a traffico limitato.
2. Per ciascun istituto può essere rilasciato un permesso, per i veicoli di proprietà e funzionali alle attività dell'Istituto bancario. Il permesso di accesso può essere rilasciato per il veicolo di proprietà di dipendente dell'Istituto bancario nel caso in cui l'istituto medesimo non risulti essere proprietario di veicolo.
3. Il permesso ha validità nei giorni feriali limitatamente all'orario di servizio e consente l'accesso all'interno della sola zona ove si trova la sede dell'istituto. Qualora l'istituto non disponga di garage od altra area per ricoverarvi il veicolo, la sosta su suolo pubblico è consentita negli spazi all'uopo destinati per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.
4. il permesso di norma deve prevedere che l'entrata e l'uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato.
5. I permessi previsti dal presente articolo possono avere durata annuale, biennale o triennale in ragione delle diverse tariffe d'abbonamento.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli istituti bancari la cui sede si trovi all'interno della zona a traffico limitato che hanno la disponibilità di veicolo con la formula del leasing o del noleggio a lungo termine, limitatamente alla durata del relativo contratto.

Art.27 – Permessi agli uffici concessionari del servizio postale universale con sede all'interno della zona a traffico limitato

1. Possono essere rilasciati permessi per accedere all'interno della zona a traffico limitato agli uffici concessionari del servizio postale universale la cui sede si trovi all'interno della zona a traffico limitato.
2. Per ciascun ufficio possono essere rilasciati due permessi, per i veicoli di proprietà non individuati al precedente art.3, funzionali alle attività dell'ufficio.
3. Il permesso consente l'accesso all'interno della sola zona ove si trova la sede dell'istituto. Qualora l'istituto non disponga di garage od altra area per ricoverarvi il veicolo, la sosta su suolo pubblico è consentita negli spazi all'uopo destinati per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico ed il permesso avrà validità nei soli giorni e per l'orario di apertura degli uffici .
4. Il permesso di norma deve prevedere che l'entrata e l'uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato.
5. I permessi previsti dal presente articolo possono avere durata annuale, biennale o triennale in ragione delle diverse tariffe d'abbonamento.



6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli uffici concessionari del servizio postale universale la cui sede si trovi all'interno della zona a traffico limitato che hanno la disponibilità di veicolo con la formula del leasing o del noleggio a lungo termine, limitatamente alla durata del relativo contratto.

Art.28 – Permessi agli Istituti di Vigilanza

1. Possono essere rilasciati permessi per accedere all'interno della zona a traffico limitato agli Istituti di vigilanza per espletare i servizi di trasporto valori e di sorveglianza e controllo di edifici e proprietà diverse.
2. Per espletare il servizio di trasporto valori a ciascun istituto possono essere rilasciati fino a due permessi validi dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali.
3. Per espletare il servizio di sorveglianza e controllo di edifici e proprietà diverse possono essere rilasciati anche più permessi, in relazione alle accertate necessità dell'Istituto.
4. I permessi consentono l'accesso all'interno della zona a traffico limitato e la sosta su suolo pubblico è consentita negli spazi all'uso destinati per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico
5. Il permesso di norma deve prevedere che l'entrata e l'uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato.
6. I permessi previsti dal presente articolo possono avere durata annuale, biennale o triennale in ragione delle diverse tariffe d'abbonamento.

CAPO V

ALTRI PERMESSI TEMPORANEI DI CIRCOLAZIONE

Art.29 – Altri permessi temporanei

1. Possono essere rilasciati permessi temporanei, con validità giornaliera o per più giorni in relazione alle esigenze per cui è richiesto, per accedere all'interno della zona a traffico limitato per:
 - a. Riprese fotografiche o cinematografiche per il trasporto delle attrezzature e delle persone impegnate nelle riprese, per il tempo strettamente necessario;
 - b. Matrimoni civili da celebrarsi nelle sedi comunali situate all'interno della zona a traffico limitato: possono rilasciarsi fino a tre permessi con validità limitata al giorno di celebrazione del matrimonio;
 - c. Matrimoni religiosi da celebrarsi in chiese situate all'interno della zona a traffico limitato: possono rilasciarsi fino a tre permessi con validità limitata al giorno di celebrazione del matrimonio;
 - d. Veicoli sostitutivi in uso ad utenti ai quali è già stato rilasciato il permesso per accedere all'interno della zona a traffico limitato. L'inserimento in lista bianca della targa del veicolo sostitutivo avverrà contestualmente alla disabilitazione temporanea del permesso già rilasciato;
 - e. Veicoli impiegati per manifestazioni di qualsiasi genere con validità limitata al giorno della manifestazione e per il tempo strettamente necessario allo svolgersi della medesima;
 - f. Veicoli per esigenze temporanee utilizzati per le attività individuate al precedente capo IV
2. I permessi consentono l'accesso all'interno della zona a traffico limitato e la sosta su suolo pubblico è consentita negli spazi all'uso destinati per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni per il quale è stata avanzata la richiesta
3. Il permesso di norma deve prevedere che l'entrata e l'uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato.
4. Possono essere rilasciati permessi temporanei per accedere all'interno della zona a traffico limitato a coloro che, pur residenti e con dimora abituale altrove, siano proprietari ed abbiano piena disponibilità di appartamento abitabile situato all'interno del perimetro che delimita la zona a traffico limitato. Il permesso ha durata pari al tempo di permanenza e, nel caso in cui il richiedente non possieda o non disponga di garage, area



privata o pertinenza della casa servita da passo carrabile, consente la sosta su suolo pubblico nei pressi dell'abitazione di un solo veicolo per appartamento ove non sia espressamente vietato e non sia di intralcio alla libera circolazione, per brevi operazioni di carico e scarico per sessanta minuti dall'ora di arrivo che dovrà essere indicata esponendo disco orario e deve prevedere che l'entrata e l'uscita dalla zona a traffico limitato avvenga attraverso varchi di tipo controllato.

5. I soggetti di cui al precedente comma 4 possono essere identificati attraverso apposito codice che identificherà il permesso loro rilasciato e sarà loro comunicato al momento del rilascio ed effettuare la comunicazione del numero della targa del veicolo utilizzato tramite fax o chiamata telefonica al numero appositamente istituito ed indicato dalla segnaletica stradale presso ciascun varco. Unitamente al numero di targa andrà comunicato il numero del codice del permesso.

CAPO VI

CONTRASSEGNI E BLOCCHETTI

Art.30 – Contrassegni

1. In applicazione del comma 10 dell'art. 3 del regolamento ai titolari di permesso è rilasciato un contrassegno che dovrà essere obbligatoriamente esposto sul parabrezza anteriore del veicolo.
2. Sul contrassegno vanno riportati:
 - a. Il numero del permesso;
 - b. I dati identificativi del veicolo cui si riferisce;
 - c. La zona o le zone, di cui al precedente art.2, od i percorsi per il quale il permesso è rilasciato ed ologramma contenente la figura di dimensioni ridotte ed adeguate dei seguenti simboli:
 - i. Area pedonale (Figura II 88 art.122) sui contrassegni per i veicoli cui è permessa la circolazione in area pedonale;
 - ii. Obbligo di transito nei varchi di tipo controllato
 - d. Ed inoltre, in relazione alla autorizzazione alla sosta del veicolo su suolo pubblico, ologramma contenente la figura di dimensioni ridotte ed adeguate dei seguenti simboli:
 - i. Divieto di sosta (Figura II 74 art.120) sui contrassegni per i veicoli cui non è permessa la sosta su suolo pubblico;
 - ii. Disco orario (Figura II 172 art.125) sui contrassegni per i veicoli cui la sosta su suolo pubblico è consentita per brevi periodi di tempo;
 - iii. Parcheggio (Figura II 172 art.125) sui contrassegni per i veicoli cui la sosta su suolo pubblico è consentita senza limitazioni negli spazi all'uopo destinati.
3. Sul retro del contrassegno vanno riportate, in forma sintetica, le principali norme che regolano la circolazione e la sosta nella zona a traffico limitato, quali:
 - a. L'avvertenza che il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo;
 - b. L'avvertenza che la duplicazione o riproduzione del contrassegno è punita dalla legge;
 - c. Ogni altra indicazione ritenuta utile all'utenza.

Art.31 – Tagliandi per permessi temporanei e blocchetti.

1. Ogni qualvolta sia previsto il rilascio di un permesso temporaneo all'utente viene consegnato un tagliando sul quale sono riportate sinteticamente le indicazioni previste dalle lettere a), b) e c) del secondo comma del precedente art. 30.



2. Per esigenze temporanee giornaliere ripetitive nel tempo, possono essere rilasciati più permessi giornalieri di accesso nella zona a traffico limitato confezionati in blocchi di più tagliandi in relazione alle esigenze dell'utenza.
3. Nell'ipotesi prevista dal comma 2) su ciascun tagliando sono riportate le indicazioni previste dal precedente comma 1) oltre all'avvertenza che l'utente, prima di accedere alla zona a traffico limitato deve compilare il tagliando che intende utilizzare apponendovi la data e l'ora di ingresso ed esponendolo in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo.

CAPO VII

NORMA DI COORDINAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

Art.32 – Norma di coordinamento

1. Salvo diversa esplicita indicazione nel permesso e sul contrassegno i permessi per accedere all'interno della zona a traffico limitato non consentono né il transito né la sosta nell'area pedonale urbana.
2. Il transito nell'area pedonale urbana potrà essere consentito solo sulla base delle norme dettate dall'ordinanza che reca la nuova disciplina della circolazione stradale all'interno della zona a traffico limitato.

Art.33 – Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore contestualmente alla nuova disciplina della circolazione stradale all'interno della zona a traffico limitato.

OG/

Pesaro, li **01/02/2008**

**COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
OLIVA GIULIO**

846994